

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

OGGETTO: Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021;
- b. Decreto Legge in data 24 dicembre 2021, n. 221.

Seg.:

- a. f. n. M_D E0012000 REG2021 0156743, in data 02-08-2021;
- b. f. n. M_D E0012000 REG2021 0229844, in data 15-11-2021;
- c. f. n. M_D E0012000 REG2021 0250895 in data 09-12-2021;
- d. f. n. M_D E0012000 REG2021 0254160 in data 14-12-2021.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Nell’ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama l’attenzione sull’emanazione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale, nel prorogare al 31 marzo 2022 i termini correlati allo stato di emergenza da COVID19, ha stabilito, tra le altre cose:

- la riduzione a 6 mesi, con decorrenza 1° febbraio 2022, della validità delle certificazioni verdi Covid-19 a seguito del completamento del ciclo vaccinale/dalla somministrazione della dose booster/dall’avvenuta guarigione;
- l’obbligatorietà del possesso del cd. green pass rafforzato¹ per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione;
- dal 30 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, che l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito: . della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario; . del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso;
- l’estensione delle attività per l’accesso alle quali è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato;
- fino al 31 marzo 2022, la proroga della: . dispensa temporanea dal servizio (art. 87,co. 6 del D.L n. 18/2020); . non computabilità dei periodi di assenza dal servizio per malattia e quarantena (art. 87,co. 7 del D.L n. 18/2020);
- fino al 28 febbraio 2022, che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile;
- fino al 31 marzo 2022, la possibilità di fruire dei congedi parentali al 50% (nei casi di sospensione attività didattica, quarantena, malattia dei figli minori di 14 anni).

2. In relazione al quadro sopraindicato, si è provveduto a:

- predisporre una scheda che compendia gli aspetti di interesse generale del Decreto Legge in titolo (Allegato “B”);
- aggiornare la scheda afferente alle posizioni amministrative del personale connesse all’emergenza COVID-19 (Allegato “C”).

3. Con l’occasione, inoltre, si rende necessario sensibilizzare i Comandi che ancora non vi abbiano provveduto, all’invio dei dati richiesti con le lettere cui si dà seguito in “c” e “d”, al fine di consentire a questo Stato Maggiore di procedere all’accreditamento sulla piattaforma predisposta dall’INPS dei verificatori deputati al controllo digitalizzato dell’adempimento all’obbligo vaccinale introdotto dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172.

4. Al fine di informare il personale dipendente, gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito intranet e internet “area interna” di Forza Armata.

5. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine p. IL CAPO REPARTO
t.a. (Gen.D. Gaetano LUNARDO)
(Col. c. (li.) s.SM Mario CIORRA

Nota

1 Ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid.19

D.L. 24 dicembre 2021, n.221.
SCHEDA

Riferimento	Disposizioni di interesse
Articolo 1	In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Articolo 3	Dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi Covid-19 è ridotta a 6 mesi a seguito del completamento del ciclo vaccinale/dalla somministrazione della dose booster/dall'avvenuta guarigione.
Articolo 4	Fino al 31 gennaio 2022, è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, in zona bianca. Fino al 31 marzo 2022, vige l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per: - gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; - l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto
Articolo 5	Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. green pass rafforzato.
Articolo 6	Fino al 31 marzo 2022, sono: - vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti; - sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Articolo 7	Dal 30 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito: - della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; - del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
Articolo 8	L'obbligo del possesso del green pass rafforzato è esteso a: - piscine, palestre e sport di squadra, al chiuso; - musei e mostre; - centri benessere al chiuso; - centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività

	<p>riabilitative o terapeutiche); - parchi tematici e di divertimento; - centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia); - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Viene confermato l'obbligo vaccinale anche per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. È estesa al 31 marzo 2021 la norma secondo cui, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID19 da vaccinazione/guarigione, ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca. D.L. 24 dicembre 2021, n.221. 2 Per i servizi di ristorazione, continuano a fare eccezione quelli svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è consentito l'accesso anche al personale munito di certificazione verde rilasciata a seguito di tampone</p>
Articolo 13	<p>Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale</p>
Articolo 16	<p>Fino al 31 marzo 2022, sono prorogate, tra le altre cose: -la dispensa temporanea dal servizio (art. 87, co. 6 del D.L n. 18/2020); -la non computabilità dei periodi di assenza dal servizio per malattia e quarantena (art. 87, co. 7 del D.L n. 18/2020).</p>
Articolo 17	<p>Fino al 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Fino al 31 marzo 2022, è possibile fruire dei congedi parentali al 50% previsti dall'art. 9 del D.L. 146/2021.</p>
Articolo 18	<p>Fino al 31 marzo 2022, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.</p>
Articolo 19	<p>Entrata in vigore dal 25 dicembre 2021.</p>